

Comune di San Piero Patti
Città Metropolitana di Messina

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 27.04.2022

OGGETTO: Approvazione Modifica artt. 7 e 25 del Testo integrale del Regolamento per l'uso e la gestione dei veicoli comunali, approvato con le modifiche apportate con le delibera di C.C. n.9 del 12.3.97 e n. 24 del 23.4.99.

Proposta Area Tecnica

Presentata dal Vice Sindaco

OMISSIS.....

PROPONE

1. Di approvare le modifiche degli artt.7 e 25 del Testo integrale del "Regolamento per l'uso e la gestione dei veicoli comunali", approvato con le modifiche apportate con le delibere di Consiglio comunale n. 9 del 12.3.97 e n.24 del 23.4.99 così come di seguito riportate:

CAPO II°

ART.7 Limitazioni all'uso dei Veicoli – Divieti

Tutti i veicoli potranno lasciare il locale di ricovero solo:

- a) Per raggiungere il posto di lavoro o per la missione;
- b) Per le operazioni di rifornimento;
- c) Per raggiungere l'officina in caso di riparazioni o per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ed agli assegnatari.

E' fatto assoluto divieto ai conducenti:

- a) Di trasportare persone estranee all'Amministrazione che non siano elencate nel foglio d'uscita o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il lavoro da eseguire;
- b) Di fare uso del veicolo per il rientro alla propria abitazione salvo deroga scritta e motivata;
- c) Di abbandonare durante l'orario di servizio il mezzo senza prendere le dovute cautele;
- d) Di fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato.

Durante gli eventuali intervalli e di notte, di norma i veicoli dovranno raggiungere il ricovero.

Solo i Responsabili del Servizio, con ordine scritto, adottati gli opportuni accorgimenti, potranno organizzare diversamente la custodia dei veicoli nei cantieri.

L'ordine scritto di cui al precedente comma (con indicati dettagliatamente gli accorgimenti) dovrà essere inviato, per conoscenza, al Sindaco.

E' fatto divieto di concessione in uso ad enti o privati degli automezzi in disponibilità dell'Amministrazione.

Modifica

CAPO II°

ART.7 Limitazioni all'uso dei Veicoli – Divieti

Tutti i veicoli potranno lasciare il locale di ricovero solo:

- d) Per raggiungere il posto di lavoro o per la missione;
- e) Per le operazioni di rifornimento;
- f) Per raggiungere l'officina in caso di riparazioni o per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ed agli assegnatari.

E' fatto assoluto divieto ai conducenti:

- e) Di trasportare persone estranee all'Amministrazione che non siano elencate nel foglio d'uscita o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il lavoro da eseguire;
- f) Di fare uso del veicolo per il rientro alla propria abitazione salvo deroga scritta e motivata;
- g) Di abbandonare durante l'orario di servizio il mezzo senza prendere le dovute cautele;
- h) Di fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato.

Durante gli eventuali intervalli e di notte, di norma i veicoli dovranno raggiungere il ricovero.

Solo i Responsabili del Servizio, con ordine scritto, adottati gli opportuni accorgimenti, potranno organizzare diversamente per esigenze di servizio, la custodia dei seguenti veicoli:

- **I Veicoli operativi**, qualora utilizzati fuori dal perimetro urbano, per economizzare i tempi di lavoro possono essere lasciati in sosta, se necessario, presso luoghi abitati idonei alla custodia degli stessi.
- **I Veicoli adibiti all'Assistenza domiciliare** possono essere lasciati in sosta, nei giorni di effettivo servizio di assistenza domiciliare, in uno dei parcheggi riservati alla Polizia Municipale, fermo restando il rientro degli stessi presso la sede dell'autoparco nei fine settimana e nei giorni festivi.

| | |
|--|---|
| <p>CAPO V° VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO ART.25 – Persone che possono assumere la guida dei “ Veicoli adibiti ai servizi d’istituto”. La guida dei veicoli adibita ai servizi d’istituto può essere assunta solo dal personale dipendente anche giornaliero, in possesso della prescritta patente e assicurato presso l’INAIL. I mezzi non possono comunque essere utilizzati dai soggetti diversi dagli assegnatari.</p> | <p>Modifica</p> <p>CAPO V° VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO ART.25 – Persone che possono assumere la guida dei “ Veicoli adibiti ai servizi d’istituto”. I veicoli comunali assegnati in dotazione ai singoli uffici possono essere condotti, se necessario, anche da dipendenti appartenenti ad altri uffici, da Amministratori, Funzionari e Impiegati dell’Ente, ovvero da personale anche temporaneamente alle dipendenze dell’Ente o da personale assegnato all’Ente nell’ambito di vari progetti, provvisti di idonea patente di guida, per adempimenti connessi al servizio e nel rispetto delle leggi e regolamenti in materia, previa autorizzazione scritta da parte del Responsabile del Servizio.</p> |
|--|---|

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS.....

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto: Approvazione Modifica artt. 7 e 25 del Testo integrale del Regolamento per l’ uso e la gestione dei veicoli comunali, approvato con le modifiche apportate con le delibera di C.C. n.9 del 12.3.97 e n. 24 del 23.4.99.